



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, che prevede la partecipazione della Corte di conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

**VISTA** la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante *“Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 della citata legge n. 259 del 1958, in base al quale *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo, previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati. Dal controllo sono esclusi gli enti di interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la contribuzione, dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale. Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'art. 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammortare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente. Quando siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge”*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con il quale si prevede che *“Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione”*;

**VISTO** l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante *“Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica”*, in base al quale *“Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.”*;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, in base alla quale l'espressione letterale *“ente pubblico”* contenuta nel predetto articolo 12 della legge n. 259 del 1958 è estensibile alle gestioni gravanti sul bilancio dello Stato, prescindendo dalla veste giuridica di volta in volta formalmente attribuita, e quindi anche alle società in mano pubblica con partecipazione esclusiva, maggioritaria o prevalente;

**VISTA** la determinazione della Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, n. 109/2022 del 20 settembre 2022, con la quale, tenuto conto che il capitale di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è per il 70 per cento detenuto dallo Stato e che si configura la fattispecie tipica dell'apporto statale al patrimonio, è stata evidenziata, in ordine alla gestione di detta società, la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del controllo da parte della medesima Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

**VISTO** il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*, e, in particolare, l'articolo





## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

3, comma 1, che ha autorizzato la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ora delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 35 per cento ciascuno, dalle Regioni Lombardia e Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna e che, inoltre, ne prevede la sottoposizione alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO**, altresì, che, ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, lo scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è individuato nella *“progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

**VISTO** il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ora infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019, sono state individuate le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge n. 160 del 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, con il quale è stata autorizzata, la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020, con capitale sociale pari a un milione di euro, suddiviso in un milione di azioni, è stato allegato lo Statuto societario, quale parte integrante del decreto medesimo, nonché sono stati nominati, in sede di prima applicazione, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

**VISTO** il Piano degli interventi predisposto dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022;

**VISTA** la nota Dica prot.n. 30387 del 10 novembre 2022, con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di acquisire l'espressione del concerto, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 259 del 1958, in merito alla procedura di assoggettamento della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

**VISTA** la nota prot. n. 38245 del 17 novembre 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento di sottoposizione al controllo della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

**VISTA** la nota prot. n. 28440 del 25 novembre 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento di sottoposizione al controllo della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

**CONSIDERATA**, pertanto, la sussistenza delle condizioni per l'assoggettamento della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e la





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

conseguente necessità di adottare il provvedimento di sottoposizione al controllo, previsto dall'articolo 3 della medesima legge;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. La società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, di cui alle premesse.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

